

BILANCI 2022: LE PRINCIPALI NOVITA'

Verona, 21 marzo 2023

A cura di:

Davide Perina – membro Commissione di Studio «Bilancio e Principi Contabili»

Cristian Pasquetti – vice presidente Commissione di Studio «Bilancio e Principi Contabili»

PROGRAMMA

OIC interpretativo 9 “Sospensione ammortamenti”

OIC interpretativo 11 “Valutazione dei titoli nell’attivo circolante”

Trattamento errori contabili e gestione fiscale

Documenti OIC applicabili al bilancio 2022 e dal bilancio 2023-2024

Contabilizzazione bonus fiscali

Natura e utilizzo riserve e assegnazione beni ai soci

Obblighi nomina revisore per Srl

Priorità ESMA 2022

Informativa di sostenibilità – elementi essenziali

Dibattito e quesiti

Sospensione ammortamenti (OIC Documento Interpretativo 9)

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA AL BILANCIO 2022

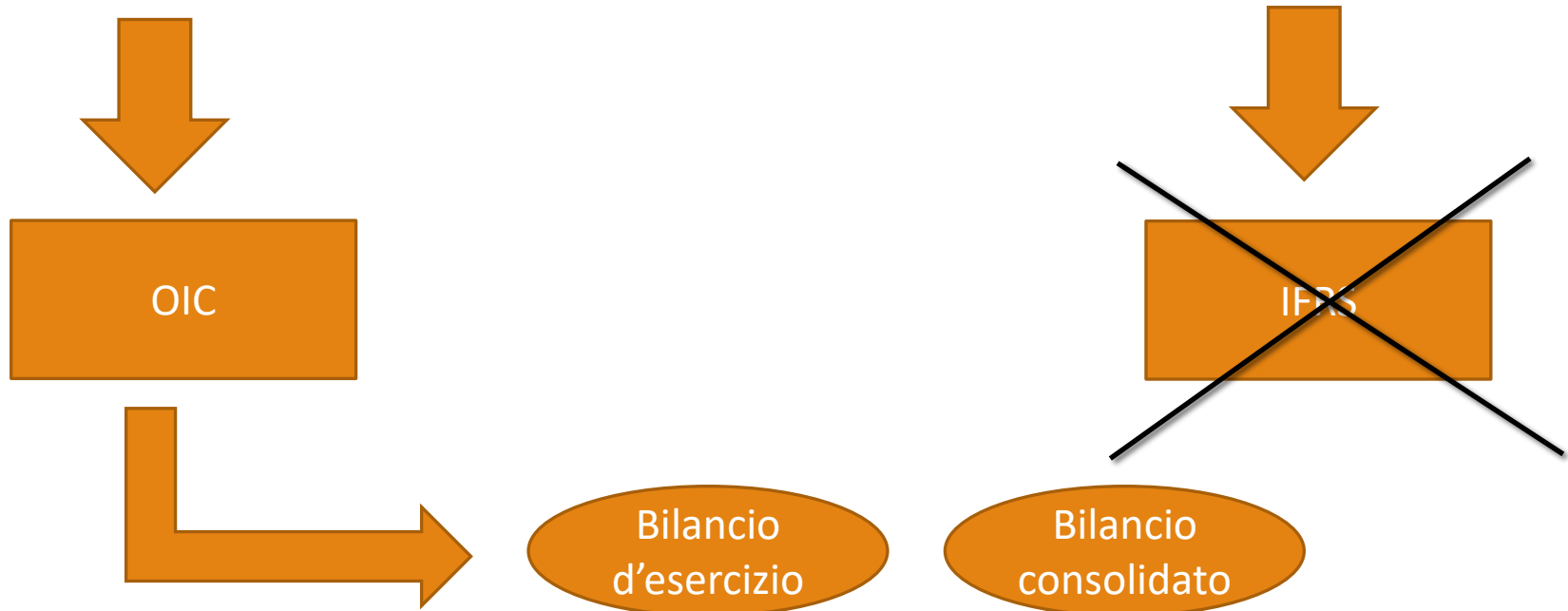
Norma introdotta dall'art. 60, c7-bis DL 104/2020 per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020



Deroga successivamente estesa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, poi al **31 dicembre 2022**, ed infine con il DL 198/2022 art. 3 comma 8, anche ai bilanci in corso al 31 dicembre 2023

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA AL BILANCIO 2022

Possibilità di sospendere gli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche parzialmente.



SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA AL BILANCIO 2022

Aspetti da tenere
in
considerazione

Deroga solo all'art. 2426, c.1, n. 2

Può essere applicata a singoli cespiti o a gruppi di immobilizzazioni

La vita utile può essere estesa a meno che non siano presenti vincoli contrattuali o legislativi

Generazione di fiscalità differita passiva

Informativa in nota integrativa

Appostazione di reserve indisponibili di Patrimonio Netto

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI ESTESA AL BILANCIO 2022



Impatti sui bilanci futuri di applicazione continuata di questa deroga (deprimimento risultati futuri, valutazione recuperabilità attività non-correnti)

OIC INTERPRETATIVO 11

«VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE»

Contesto di riferimento

Il **Documento Interpretativo 11**, pubblicato dall'OIC a febbraio 2023, tratta gli Aspetti contabili relativi alla valutazione dei **titoli non immobilizzati**, con riferimento alle norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies, 3-novies e 3-decies del Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122).

Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.

Tale norma ha **carattere transitorio** e concede la facoltà di **derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante** (i.e. «i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore»).

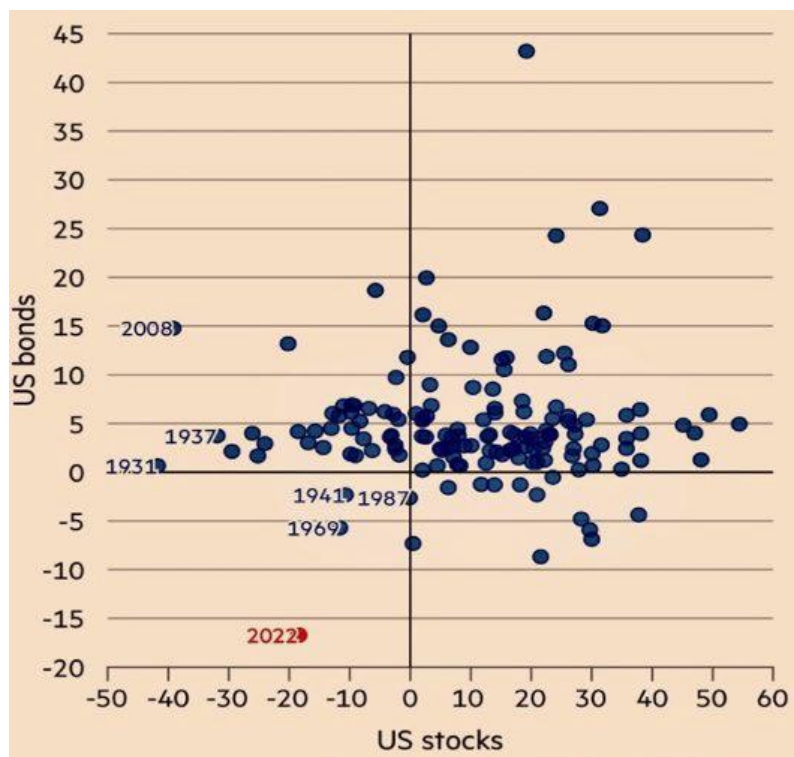
Il presente documento si applica ai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 73/2022 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022 n° 122 (**bilanci 2022**).

Contesto di riferimento

Il Decreto Legge, di fatto, ricalca le previsioni dell'articolo 20-quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del quale l'OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 4 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili.

A seguito dell'emanazione della norma del 2022, l'OIC ha predisposto il presente documento interpretativo tenuto conto del disposto dell'articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l'OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

Contesto di riferimento



Source: Robert J Shiller; TS Lombard; FT calculations

Considerata **l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari**, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione**, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, **fatta eccezione per le perdite di carattere durevole**.

Ambito di applicazione della norma

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i **titoli di debito e i titoli di capitale** iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati.

La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2021) e ai titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (es. esercizio 2022).

Può essere, inoltre, **applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli**, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente), motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Modalità di applicazione

La società che si avvale della **facoltà** di cui all'articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le **perdite di carattere durevole** di cui al precedente punto 9 sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Modalità di applicazione

Non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla **vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio**.

Esempio: titolo iscritto per **100** euro nel bilancio al 31 dicembre 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è **70** euro.

- a) viene venduto per **70** euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 70 euro.
- b) viene venduto per **80** euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita avvenuta per 80 euro dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto ad 80 euro.
- c) Viene venduto per **60** euro prima della formazione del bilancio. La perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sarebbe pari a 30 euro in quanto l'ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell'esercizio successivo.

Modalità di applicazione

La deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di:

- valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20;
- conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera".

Modalità di applicazione

La società che esercita la facoltà di cui all'articolo 45 comma 3-octies del suddetto Decreto Legge destina a **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.



Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

Nota integrativa

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

TRATTAMENTO ERRORI CONTABILI E GESTIONE FISCALE

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

OIC 29



Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili (errori matematici, erronee interpretazioni, negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati rilevanti)

CORREZIONE ERRORI CONTABILI



Concetto di rilevanza: se l'errore può individualmente o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Rilevante



- a) Contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- b) Nel primo bilancio dopo la loro individuazione

Non rilevante



Nel Conto Economico dell'esercizio in cui si identifica l'errore

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Disciplina fiscale degli errori contabili

Circolare Agenzia delle Entrate n. 31 del 24.09.2013

D.L. 193/2016 – chiarimenti rispetto alla circolare n. 31/2013

D.L. 73/2022 – art. 8 c.1, lett b) e c. 1-bis – convertito
L. 122/2022

Legge di bilancio 2023 – art. 1 c.273

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

2013

Necessità di dichiarazione integrativa in quanto la derivazione rafforzata non poteva determinare il riconoscimento fiscale degli errori nel periodo d'imposta in cui sono emersi

2022

Estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate per effetto del processo di correzioni di errori ai sensi OIC 29 o IFRS

NO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



L'errore deve riferirsi a costi "di competenza" di un periodo d'imposta ancora emendabile con la presentazione di dichiarazioni integrative

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Applicabilità

Soggetti IAS
adopter

Soggetti OIC
ordinari

Microimprese
che optano per
bilancio in
forma ordinaria

Stabili organizzazioni italiane di
soggetti non residenti ????

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

La norma si addice a possibili comportamenti elusivi e/o evasive
Alcuni esempi

Impatti sul ROL

Impatti sull'ACE

Calcolo fondo svalutazione
crediti deducibile

Possibilità di rientrare nei
limiti per ottenere
agevolazioni

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Correzione con legge di bilancio 2023 – art. 1 c.273

La previsione normativa del D.L.
73/2022 si applica solo ai
soggetti il cui bilancio è
sottoposto a
revisione legale dei conti

Tutti i soggetti esclusi dal nuovo dettato normative devo continuare ad applicare
la procedura prevista dalla Circolare Ministeriale n. 31/2013

CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Dubbi da chiarire

Oggetto di revisione deve essere l'anno in cui l'errore viene corretto – e non l'anno di competenza della componente reddituale rettificata

Stabile organizzazione con casa madre non residente soggetta a revisione dei conti nel proprio Paese

DOCUMENTI OIC APPLICABILI DAL BILANCIO 2022 E DAI BILANCI 2023-2024

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Documento Interpretativo n. 7 – Rivalutazione dei beni

Documento Interpretativo n. 9 – Sospensione ammortamenti

Documento Interpretativo n. 10 – Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione riallineamento

Documento Interpretativo n. 11 – Valutazione dei titoli

Emendamenti vari OIC a seguito emanazione Legge Europea 2019-2020 Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Principio contabile OIC 35 – Bilancio Enti del Terzo Settore

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Premessa

Il 4 maggio 2022 l' Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE:

Gli emendamenti, emessi in data 4 maggio 2022, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Premessa

I documenti oggetto di emendamento sono i seguenti:

- OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- OIC 15 – CREDITI
- OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- OIC 18 – RATEI E RISCONTI PASSIVI
- OIC 19 – DEBITI
- OIC 20 – TITOLI DI DEBITO
- OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO
- OIC 26 – OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
- OIC 31 – FONDI RISCHI ONERI E TFR
- OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- APPENDICI CIVILISTICHE DEI PRINCIPI CONTABILI OIC

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Premessa

Gli emendamenti sono idealmente raggruppabili nei seguenti cluster:

Bilancio degli enti di investimento e delle holding

- OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- OIC 15 – CREDITI
- OIC 18 – RATEI E RISCOINTI PASSIVI
- OIC 19 – DEBITI
- OIC 20 – TITOLI DI DEBITO
- OIC 31 – FONDI RISCHI ONERI E TFR
- OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Compensazione di partite (informativa)

- OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO
- OIC 26 – OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA

Bilancio consolidato

- OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Bilancio degli enti di investimento e delle holding

La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.

La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:

Gli enti di investimento: Le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività.

Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE;

Le imprese di partecipazione finanziaria: Le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

Bilancio degli enti di investimento e delle holding

Con il recepimento delle Legge Europea gli enti di investimento e le holding escono fuori dal perimetro di applicazione dello schema di micro-impresa ex articolo 2435 ter c.c. ed hanno l'obbligo di redazione della nota integrativa, comprensiva dei rapporti con parti correlate.

Inoltre, dette holding non possono più beneficiare della semplificazione prevista dal medesimo articolo 2435-bis (secondo e sesto comma) con riferimento alla facoltà di comprendere:

- la voce D (ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII
- la voce E (ratei e risconti passivi) del passivo nella voce D.

Le citate modifiche hanno un effetto impattante considerato che, la maggior parte delle **holding finanziarie (pure)** non superano i parametri relativi ai ricavi ed al numero dei dipendenti previsti nella definizione di micro-impresa di cui all'articolo 2435-ter c.c.:

- totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000;
- media di 5 dipendenti occupati durante l'esercizio.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

10A L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.

Pertanto, tali soggetti non sono esonerati dalla redazione della nota integrativa e dalla redazione della relazione sulla gestione.



DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

L'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile prevede che **“sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”**; . Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC. ~~il codice non consente di eliminare due voci di segno contrario che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi.~~

Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento ~~o l'esposizione degli utili o delle perdite su cambi nel conto economico~~ o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi). La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, del codice civile).

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 15 – CREDITI

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.

Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “Crediti”.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 18 – RATEI E RISCONTI PASSIVI

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-ter comma 5 del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.

Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “Crediti” e i ratei e risconti passivi nella voce D “Debiti”.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 19 – DEBITI

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-ter comma 5 del codice civile prevede che “agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.

Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti passivi nella voce D “Debiti”.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 20 – TITOLI DI DEBITO

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-ter comma 5 del codice civile prevede che *“agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”*.

Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII *“Crediti”* e i ratei e risconti passivi nella voce D *“Debiti”*.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 31 – FONDI RISCHI ONERI E TFR

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

Pertanto, tali soggetti applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall'OIC 32.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Micro-imprese

L'articolo 2435-*ter*, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.

Pertanto, a tali soggetti non si applicano le disposizioni dei paragrafi 133-136.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

NOTA INTEGRATIVA

Nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.

La direttiva 34/2013 ed il codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e i ricavi.

La direttiva 34/2013 prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

Il codice civile non prevedeva un'informativa in nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO

Compensazione di attività e passività tributarie

33) In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento. Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento.

~~34) Salvo quanto indicato al paragrafo 56, Non~~ è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell'attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compensazione delle partite (cfr. articoli 2423, comma 2, e 2423-ter, comma 6, codice civile).

NOTA INTEGRATIVA

Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile la società nella nota integrativa dà informativa degli importi lordi:

- dei crediti e debiti tributari compensati ai sensi del paragrafo 33; e
- delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico “imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 26 – OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

Ai sensi dell'articolo 2423-*ter*, comma 6, del codice civile sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-*bis*) del conto economico *“utili e perdite su cambi”*.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

DEFINIZIONI

L'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla **nozione di controllo**, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Ai fini della valutazione dell'esistenza ~~applicazione~~ del controllo:

- si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte;
- la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
- La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ~~deve essere~~ è determinato su base consolidata con riferimento ai dati “lordi” risultanti dai bilanci d'esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.

La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.

La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un “ente di interesse pubblico” ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un “ente sottoposto a regime intermedio” ai sensi dell'articolo 19-bis del medesimo Decreto legislativo.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

NOTA INTEGRATIVA

L'articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:

- a) *la denominazione, la sede e il capitale sociale;*
- b) *le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;*
- c) *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria".*

La norma richiede inoltre che nell'elenco delle **altre partecipazioni in imprese controllate e collegate** (non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per la alienazione) previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), siano indicate, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.



DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2022

EMENDAMENTI ALL'OIC 17 – BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

“Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione del paragrafo 7 possono essere contabilizzati come segue:

- a) nel caso di controllate da consolidare, si può determinare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata alla data di prima applicazione, evitando di ricostruire i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo;
- b) nel caso di controllate da deconsolidare si può, procedere al deconsolidamento alla data di prima applicazione.

DOCUMENTI OIC APPLICABILI AI BILANCI 2023-24

Emendamenti per le società cooperative – OIC 9, 28, 12

Applicabile a partire dai bilanci **1 gennaio 2023** o da data successiva

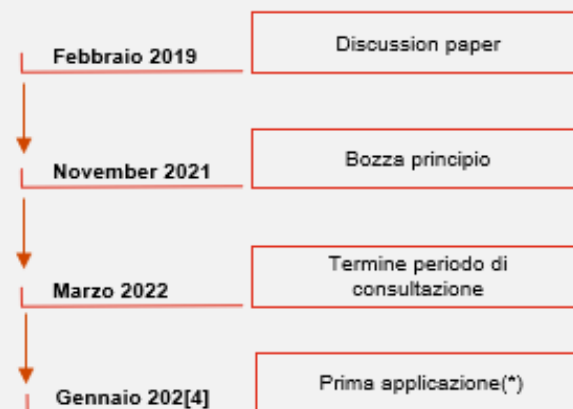
OIC 34 – RICAVI

Applicabile a partire dai bilanci **1 gennaio 2024** o da data successiva

BOZZA OIC 34* RICAVI

- Il nuovo standard si applica a tutte le transazioni che generano ricavi da iscrivere nella voce A1 del conto economico.
- L'OIC 23 continuerà ad essere il principio contabile per i lavori in corso su ordinazione, cioè di quei contratti di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. (OIC 23 par. 5).

Stato avanzamento del progetto



(*) è possibile che venga inserita la possibilità di adottare il nuovo principio prospetticamente, quindi ai contratti stipulati a partire dalla data di prima applicazione.

OIC 34* - ASPETTI CHIAVE

- La **principale novità** del nuovo principio contabile riguarda l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle “**unità elementari di contabilizzazione**”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata.
- **Vendite con diritto di reso**: il ricavo è ridotto per la stima di quanto si ritiene di dover riconoscere al cliente; in contropartita la società iscrive un fondo oneri. Occorre ripristinare il costo del bene venduto che la società prevede di ricevere (approccio semplificato per entità che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro imprese).
- Altro aspetto rivisto riguarda la contabilizzazione dei **ricavi per** la prestazione di **servizi**. Questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento al verificarsi di due condizioni, ossia che:
 - l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo matura via via che la prestazione è eseguita;
 - l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Diversamente il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Aspetti chiave - l'approccio contabile previsto dalla bozza di OIC 34*, si sviluppa attraverso questi elementi

Sono previste alcune semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviate e per le micro imprese.

Identificazione del contratto / raggruppamento di contratti

In alcuni casi due o più contratti formalmente separati, potrebbero dover essere considerati come un unico accordo ai fini della contabilizzazione dei ricavi.

Identificazione prezzo complessivo del contratto

Occorre, tra l'altro, valutare gli impatti contabili di eventuali corrispettivi variabili e importi pagati al cliente.

Identificazione unità elementare di contabilizzazione

Il principio richiede di identificare, ai fini della contabilizzazione dei ricavi, i singoli beni e servizi promessi al cliente.

Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione

Il prezzo complessivo del contratto deve essere allocato alle unità elementari di contabilizzazione identificate.

Rilevazione dei ricavi

Regole differenti per la contabilizzazione dei ricavi che derivano dalla vendita di beni e per i servizi.

* Principio in attesa di aggiornamento

GUIDA APPLICATIVA

- La bozza di principio include una guida applicativa, dove viene illustrato il trattamento contabile di quattro specifiche tipologie di transazioni.
- Tra queste, il trattamento contabile delle vendite con obbligo di riacquisto è allineato a quanto attualmente presente nell'OIC 12.



CONTABILIZZAZIONE BONUS FISCALI

Premessa

Ad **Agosto 2021** l'OIC ha pubblicato il documento «Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali» a seguito di **richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate** avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi».

I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77) che nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente per:

- fruizione diretta del beneficio fiscale,
- per un contributo sotto forma di sconto in fattura o
- per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione

Premessa

Nello specifico la richiesta pervenuta dall'Agenzia delle Entrate pone **4 quesiti**:

- i. contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale **[quesito 1 - diritto alla detrazione fiscale]**;
- ii. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente **[quesito 2 - sconto in fattura]**;
- iii. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto **[quesito 3 - cessione del credito (cedente)]**;
- iv. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione **[quesito 4 - ricezione del credito (cessionario)]**.

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Per la società committente il beneficio fiscale consiste in un **credito tributario**, che ammette due forme di realizzazione che coesistono lungo la vita utile del diritto:

- a) attraverso l'istituto della detrazione - in quote annuali sull'IRES (salvo ulteriori facoltà di compensazione periodica);
- b) attraverso la cessione

Tale credito è contabilizzato per le sue caratteristiche come un **contributo in conto impianti, secondo le modalità previste dall'OIC 16**, ai sensi dei paragrafi 87-88, **nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.**

In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'OIC 16:

- ☐ diretta riduzione dell'investimento sostenuto oppure
- ☐ iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.

Nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto.

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Con riferimento alla **valutazione del credito**, si richiama il paragrafo 86 dell'OIC 25, pertanto a tale credito si applicano tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall'OIC 15.

Si evidenzia che nell'applicare il **criterio del costo ammortizzato** la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro determinati limiti di capienza annua.

All'iscrizione iniziale la società determina il **tasso di interesse effettivo** pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito.

Nel caso in cui, invece, un tasso di attualizzazione di mercato fosse desumibile, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle future detrazioni determinato applicando tale tasso di mercato.

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Successivamente all'iscrizione iniziale la società rileva un **provento finanziario**, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito.

Infine, si evidenzia che il paragrafo 51 dell'OIC 15 prevede che se la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie stime dei flussi finanziari futuri deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore contabile del credito è calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Nel caso in cui il contributo ricevuto sia relativo a beni iscritti nelle rimanenze si applica il paragrafo 14 dell'OIC 133 il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo. Il relativo credito sarà contabilizzato così come descritto precedentemente.

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Realizzazione intervento

	Dare	Avere
Immobilizzazioni materiali	20.000	
Debito		20.000
Iscrizione beneficio fiscale		
Crediti tributari	20.000	
Immobilizzazioni materiali		20.000



Determinazione TIR e flussi

	Flussi	Proventi fin.	Credito residuo
0 -	20.000		20.000
1	4.400	653	16.253
2	4.400	530	12.383
3	4.400	404	8.387
4	4.400	274	4.261
5	4.400	139	0
TIR (TIR.COST / TIR.X)	3,26%	2.000	



Scritture anno 1

	Dare	Avere
Crediti tributari	653	
Proventi finanziari		653
Debiti tributari	4.400	
Crediti tributari		4.400

Quesito 2 – Sconto in fattura

La società commissionaria che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

- l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell'OIC 15; e
- il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

Mantenendo l'esempio precedente, le scritture contabili nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente saranno:

Realizzazione intervento		
	Dare	Avere
Crediti vs clienti	20.000	
Ricavo		20.000
Iscrizione beneficio fiscale		
Crediti tributari	20.000	
Crediti vs clienti		20.000



Scritture anno 1		
	Dare	Avere
Crediti tributari	653	
Proventi finanziari		653
Debiti tributari	4.400	
Crediti tributari		4.400

Quesito 3 – Cessione del credito (cedente)

Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.

Il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico.

Fatta questa premessa, la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

- a) nei proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
- b) negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

Cessione del credito (cedente)		
	Dare	Avere
Cassa	19.000	
Crediti tributari		20.000
Oneri finanziari	1.000	

Quesito 4 – Ricezione del credito (Cessionario)

Coerentemente con quanto previsto per la società committente (quesito 1) e commissionaria (quesito 2) anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell'OIC 15 al **costo ammortizzato**.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive tipicamente il credito tributario al costo sostenuto (eccezion fatta laddove vi sia un prezzo di mercato di riferimento).

Acquisto Credito

	Dare	Avere
Crediti tributari	19.000	
Cassa		19.000

Determinazione TIR e flussi

	Flussi	Proventi fin.	Credito residuo
0 -	19.000		19.000
1	4.400	968	15.568
2	4.400	793	11.961
3	4.400	609	8.170
4	4.400	416	4.187
5	4.400	213	-
TIR (TIR.COST / TIR.X)	5,09%	3.000	

Scritture anno 1

	Dare	Avere
Crediti tributari	968	
Proventi finanziari		968
Debiti tributari	4.400	
Crediti tributari		4.400



Semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

Si applicano le regole richiamate per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria anche alle società che lo redigono in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di **non applicare il criterio del costo ammortizzato**.

Conseguentemente, la società beneficiaria del credito d'imposta (committente, commissionario, cessionario) rileverà un provento finanziario costante lungo la vita utile del credito.

NATURA E UTILIZZO DELLE RISERVE E ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Premessa

In sede di redazione del bilancio, la rappresentazione delle riserve di patrimonio netto assume particolare rilievo, non solo al fine dell'**applicazione del principio contabile OIC 28**, ma anche con riguardo alla corretta individuazione della natura delle varie riserve per **non commettere errori in caso di successivi eventuali utilizzi**.

Peraltro la questione dell'utilizzo delle riserve è un tema di attualità atteso che l'art. 1, commi da 100 a 105, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto un **regime fiscale agevolato** per consentire **l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni**.

Premessa

Dal punto di vista civilistico, le riserve possono essere utilizzate nel rispetto di un **preciso ordine gerarchico**.

La **Corte di Cassazione** ha sancito, con la sentenza n.**12347/1999**, l'esistenza e l'operatività nel nostro ordinamento di un principio non scritto, in forza del quale le prime riserve che vanno utilizzate (per l'attribuzione ai soci, o per la copertura di perdite) sono quelle più disponibili, il che porta alla conclusione che l'utilizzo di riserve meno disponibili in luogo di quelle più disponibili si traduca nella **nullità** della delibera.

Pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine:

1. prima le riserve facoltative non vincolate
2. poi quelle statutarie,
3. quelle legali e,
4. da ultimo, il capitale sociale

Premessa

La delibera assembleare che decidesse l'utilizzo di riserve meno disponibili in presenza di riserve più disponibili si qualificherebbe come una delibera non semplicemente annullabile, bensì come delibera **nulla**.

La differenza è significativa in quanto la nullità può essere azionata, anche da soggetti terzi rispetto ai soci (art. 2379 c.c.).

Esempio concreto: creditore sociale che avendo contestato la nullità della delibera ottenga la revoca dei suoi effetti.

Le riserve indisponibili

Il codice civile ed i principi contabili non forniscono un elenco analitico e sistematico delle **riserve indisponibili**. L'eventuale indisponibilità delle riserve viene infatti sancita di volta in volta da specifiche disposizioni normative.

Sono **“indisponibili”** quelle riserve che non possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci o per l'aumento gratuito del capitale sociale, essendo utilizzabili **solo a copertura perdite**.

Ad esempio:

1. La riserva costituita in applicazione della deroga al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante
2. La riserva costituita a fronte degli ammortamenti sospesi

Sono invece **“indisponibili per qualunque uso”** quelle riserve che non possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci o per l'aumento gratuito del capitale sociale e non possono neanche essere utilizzate a copertura delle perdite.

Ad esempio: la riserva costituita a fronte della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati (in questo caso il grado massimo di indisponibilità è sancito esplicitamente dalla norma che afferma il divieto di utilizzo di detta riserva non solo per distribuzione ai soci, ma anche per copertura perdite «per qualunque uso».

Le riserve non distribuibili

Sono “**non distribuibili**” quelle riserve disponibili solo per scopi diversi dalla distribuzione ai soci, che quindi sono utilizzabili a copertura delle perdite o ad aumento gratuito del capitale sociale. Ad esempio:

- la riserva legale
- la riserva ex art. 2423, comma 5, Codice civile, per deroghe ai criteri di redazione del bilancio (cd. Rivalutazione economica)
- la riserva ex art. 2426, comma 1, n. 4, Codice civile, per rivalutazione delle partecipazioni in applicazione del metodo del patrimonio netto contabile
- la riserva ex art. 2426, comma 1, n. 8-bis, Codice civile, per utili su cambi non realizzati

Esistono, inoltre, dei limiti alla distribuibilità degli utili (anche se accantonati a riserva) che non discendono dalla natura delle riserve ma da altre poste contabili o da taluni accadimenti. Ad esempio:

- vincolo ex art. 2426, comma 1, n. 5, Codice civile secondo il quale fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
- vincolo ex art. 13, comma 2, L. 342/2000, secondo il quale non possono essere distribuiti utili se le riserve di rivalutazione sono state utilizzate a copertura perdite.

Le riserve da rivalutazioni economiche e monetarie

Una riserva spesso presente nel patrimonio netto è quella da rivalutazione dei beni di impresa, il cui grado di disponibilità non è chiaramente espresso dal legislatore.

La riserva da **rivalutazione economica** ex articolo 2423 , comma 5, cod. civ. (**rari casi** in cui la rappresentazione di una certa posta dell'attivo al costo sarebbe incompatibile con il principio di verità) si presenta come inutilizzabile per la distribuzione ai soci se non dopo aver realizzato il bene rivalutato tramite la vendita o il completamento del processo di ammortamento.

Diversamente, il saldo attivo da **rivalutazione monetaria** (ultimo caso disposto dal legislatore è quello dell'articolo 110 D.L. 104/2020) è distribuibile posto che le norme di rivalutazione monetaria stabiliscono la legittima deroga alla valutazione al costo da cui deriva la possibilità di utilizzare il saldo attivo non solo per copertura perdite ma anche per distribuzione ai soci.

Si ricorda peraltro che le riserve da rivalutazione vanno considerate di utili in quanto esse non sono formate da apporti dei soci bensì da utili inespressi o latenti nel bilancio.

La riserva da sovrapprezzo azioni

La riserva da sovrapprezzo è trattata dall'articolo 2431 ai sensi del quale:

«Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430 (1/5 del capitale sociale)»

Di regola viene versata dai nuovi soci che sottoscrivono aumenti di capitale dovendo corrispondere alla società valori non espressi nel patrimonio netto (es. avviamento non iscritto, plusvalenze latenti).

Assegnazione di beni ai soci

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 100 a 105, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto un **regime fiscale agevolato** per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L'agevolazione consiste nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di una imposta sostitutiva dell'8% delle imposte sui redditi e dell'Irap.

La norma agevolativa ricalca la disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Bilancio 2016). Possono, quindi, tornare utili nella lettura della stessa, le interpretazioni emanate a commento della precedente disciplina (Circolare 26/E del 1/6/16 e 37/E del 16/9/16).

Trattamento contabile dell'assegnazione

I principi contabili nazionali non prevedono regole espresse per l'assegnazione dei beni ai soci.

L'assegnazione richiede la riduzione di patrimonio netto (capitale sociale, riserve di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene (C.M. 26/2016).

E' possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione (C.M. 37/2016).

Riserve utilizzabili: Dal punto di vista civilistico, le riserve possono essere utilizzate nel rispetto di un preciso ordine gerarchico.

Con riferimento alle riserve in sospensione d'imposta, la C.M. 37/2016, al paragrafo 1.4 «Trattamento delle riserve da annullare in sede di assegnazione» specifica che le stesse possono essere «liberate» ed utilizzate (previo pagamento di imposta sostitutiva del 13%) solo nella misura necessaria a consentire l'assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.

Trattamento contabile dell'assegnazione

Secondo la Circolare 37/2016, l'assegnazione comporta la necessità di annullare riserve (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

Esempio:

Immobile		
Val. contabile fiscalmente riconosciuto	100.000	
Valore Catastale	120.000	
Valore Normale	180.000	
Ipotesi di assegnazione a valori di libro		
	Dare	Avere
Riserve	100.000	
Immobili		100.000

Trattamento contabile della cessione

La cessione invece può dare luogo all'emersione contabile di plusvalenze/minusvalenze civilistiche, quando ad essere assegnato sia un bene classificato tra le immobilizzazioni, ovvero di proventi/perdite, quando ad essere assegnato sia un «bene merce».

Immobile

Val. contabile fiscalmente riconosciuto	100.000
Valore Catastale	120.000
Valore Normale	180.000

Ipotesi di cessione al valore normale

	Dare	Avere
Crediti vs socio	180.000	
Immobili		100.000
Plusvalenze		80.000

Trattamento contabile della cessione

Le plusvalenze ed i componenti positivi contabilizzati:

- non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP, in quanto l'assolvimento dell'imposta sostitutiva esaurisce la tassazione in capo alla Società (ciò indipendentemente dal fatto che la plusvalenza contabilizzata coincida o meno con la base imponibile dell'imposta sostitutiva);
- concorrono alla formazione del risultato d'esercizio e, in presenza di un risultato positivo, confluiscono tra le riserve disponibili di Patrimonio netto che, qualora distribuite, sconteranno il regime ordinario di tassazione (come dividendi) in capo ai soci

Le minusvalenze contabilizzate in relazione all'assegnazione di beni diversi da quelli merce:

- non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ex art. 101, TUIR;
- Assumono rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio di «presa diretta» del valore della produzione dal bilancio.

Il differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (dato dalla differenza tra ricavi e costi contabilizzati) a seguito dell'assegnazione di beni merce:

- assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sempre che il valore contabile attribuito al bene assegnato sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'art. 9 del TUIR;
- assume rilevanza ai fini IRAP.

Determinazione della base imponibile

La tabella riassume la differenza esistente nella determinazione della base imponibile tra regime ordinario e regime agevolato

Operazione	Regime ordinario	Regime agevolato
Assegnazione	Valore normale meno costo fiscalmente riconosciuto (art. 86 co. 3 TUIR)	Valore normale o catastale meno costo fiscalmente riconosciuto
Cessione	Corrispettivo meno costo fiscalmente riconosciuto (art. 86 co. 2 TUIR)	Maggiore tra corrispettivo e valore normale o catastale meno costo fiscalmente riconosciuto

Promemoria sugli Obblighi di nomina del revisore per le società «Srl» in base ai dati bilancio di bilancio nel biennio 2021-2022

Nomina revisore nelle Srl

Art. 2477 codice civile modificato dal D.Lgs. N. 14/2019 – art. 379

Nomina
dell'organo di
controllo o del
revisore è
obbligatoria
quando:

La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

La società controlla una società obbligata alla revisione dei conti

Se sono superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 4 milioni di Euro di totale attivo
- 4 milioni di Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio



PRIORITA' ESMA 2022

PRIORITA' ESMA 2022

Public Statement 28 ottobre 2022

Priorità	Relative ai bilanci	Relative ad informazione non-finanziaria	Relative a misure alternative di performance
Cambiamenti climatici	X	X	
Guerra Russia-Ucraina	X	X	X
Ambiente macroeconomico	X		
Informazioni relative alla tassonomia		X	X
Ambito del reporting e qualità dei dati		X	
APM e riconciliazioni			X
Taggatura a blocchi ESEF			X

PRIORITA' ESMA 2022

GUERRA RUSSIA-UCRAINA

ESMA aveva emesso il 13 maggio 2022 un Public Statement relativo alle implicazioni della guerra russo-ucraino sulle semestrali le cui raccomandazioni sono ancora valide. Le quattro aree interessate sono:

1. Presentazione degli impatti dell'invasione della Russia nel bilancio: cautela nella presentazione separata a CE delle voci interessate, è preferita la disclosure quali-quantitativa degli impatti nelle note a causa della pervasività di tali impatti. Cautela nella presentazione di APM.

2. Perdita del controllo, del controllo congiunto o della capacità di esercitare un'influenza notevole: esistenza di clausole nei contratti di cessione partecipazioni in società nei paesi coinvolti che possano ammettere la perdita di controllo, controllo congiunto o influenza significativa. chiede maggiore attenzione alle clausole contenute nei contratti di cessione di partecipazioni in altre entità che (i) comprendono opzioni call per riacquistare azioni o pagamenti differiti, o (ii) consentire un coinvolgimento continuativo con il gestione locale e/o con la gestione di un'impresa. Gli emittenti dovrebbero considerare attentamente, se, alla luce di l'esistenza di tali contratti e clausole, soddisfano i requisiti previsti dall'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28.

PRIORITA' ESMA 2022

GUERRA RUSSIA-UCRAINA

3.Discontinued operations: uso di cautela nella valutazione adottata per la presentazione dei piani di uscita, e coerenza delle informazioni fornite in bilancio e relazione sulla gestione

4.Impairment test: A seguito delle restrizioni sulle forniture di gas e il potenziale razionamento di energia in alcuni settori, deve essere considerato l'impatto di diversi scenari di prezzo energia e restrizioni nelle analisi di sensitivity sui test di impairment e illustrare le assunzioni in accordo con IAS 36.134 (f).

Segnaliamo, oltre a quanto indicato dalle Autorità, la tematica della conversione dei bilanci di entità controllate in Russia, poiché Bce da marzo 2022 non fornisce più tassi ufficiali di conversione. La prassi ha portato alla adozione di politiche contabili quali la conversione da Rublo a una diversa valuta e la successiva riconversione da quest'ultima all'euro, ovvero di adottare il tasso di conversione pubblicato dalla Banca Centrale Russa. È comunque necessario fornire una adeguata disclosure in bilancio.

PRIORITA' ESMA 2022

INCERTEZZE CONTESTO MACRO-ECONOMICO

ESMA richiede di valutare e riflettere l'impatto dello scenario macroeconomico in bilancio, ad esempio :

- valutazione del **going concern**;
- valutazione impatto dei **costi dell'energia** sull'attività,
- valutazione impatto dell'**inflazione**

Informativa dettagliata:

- Impatto dell'aumento tassi di interesse ed incertezze sugli impairment degli attivi;
- Per l'inflazione – effetto sui Post employment benefit plan, sui costi di approvvigionamento materiali e sulle rimanenze, su contratti di finanziamento, leasing e fornitura condizionati dall'inflazione, e sulla valutazione delle perdite attese
- Per le imprese maggiormente esposte alla volatilità prezzi commodities, l'impatto su acquisti e rimanenze

PRIORITA' ESMA 2022

INCERTEZZE CONTESTO MACRO-ECONOMICO

Altri aspetti da tenere in considerazione:

Rilevazione dei costi per adempiere a contratti (IFRS15) in un contesto ad alta inflazione, in cui costi aggiuntivi legati all'aumento prezzo potrebbero non essere coperti.

Informativa sui cambiamenti nella esposizione ai rischi su tassi di interessi e costi di finanziamento; se significativa, è obbligatorio fare sensitivity analysis sui rischi, descrivere metodologia e assunzioni applicate e modifiche rispetto al periodo precedente.

PRIORITA' ESMA 2022

TEMATICHE RELATIVE AI RISCHI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Attenzione ai rischi climatici e ai loro effetti e fornire un'analisi equilibrata e completa dello sviluppo e dell'andamento dell'attività di impresa e del suo posizionamento insieme ad una descrizione dei principali rischi ed incertezze che l'impresa deve affrontare per effetto dei cambiamenti climatici.

- ❑ Valutare se nella relazione sulla gestione e nella dichiarazione di carattere non finanziario (“DNF”) l'**enfasi** posta sulle **tematiche** relative ai **cambiamenti climatici** è **coerente** con l'**estensione dell'informativa** su come i **rischi** e le **opportunità** da essi derivanti sono riflessi nei giudizi e nelle stime applicati per la redazione del bilancio.
- ❑ Rispettare la coerenza delle misure pianificate, delle azioni intraprese e delle tappe intermedie previste con (i) gli obiettivi e impegni comunicati e con (ii) le relative informazioni sulle conseguenze finanziarie di tali obiettivi e impegni indicati nella relazione sulla gestione e nella DNF
- ❑ Coerenza tra **bilancio IFRS e informazioni non finanziarie** anche se i principi contabili non fanno esplicito riferimento a questioni relative ai cambiamenti climatici, i requisiti relativi a giudizi soggettivi significativi e incertezze delle stime, vita utile degli asset, perdite attese su crediti (ECL) e sistemi di scambio di emissioni di gas ad effetto serra (GHG) incluse nel Public Statement 2021 rimangono rilevanti

PRIORITA' ESMA 2022

TEMATICHE RELATIVE AI RISCHI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

- ❑ trattamento coerente dei rischi legati al clima nella relazione finanziaria annuale è un elemento chiave per **prevenire il rischio di greenwashing**, quindi raccomanda coerenza tra (i) i giudizi soggettivi e (ii) le stime applicati nel bilancio e le relative incertezze.
- ❑ inclusione in **un'unica nota** tutte le informazioni sulle questioni relative al clima o, in alternativa, fornire in una nota tutti i riferimenti alle altre note che trattano di tali tematiche.
- ❑ (i) **valutare se** esistano indicazioni che le attività non finanziarie possano aver subito una **perdita** per riduzione **di valore**, ad esempio, a seguito di misure volte a prevenire o mitigare i rischi climatici, compresi quelli coerenti con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, (ii) utilizzare **ipotesi** che **riflettano i rischi/opportunità climatici** e (iii) **adattare l'analisi di sensitività** riportata in nota integrativa per considerare i rischi/opportunità e gli impegni climatici nelle ipotesi utilizzate.
- ❑ **influenza** dei rischi climatici in misura più limitata delle **proiezioni dei flussi di cassa a breve termine**, e in maggior misura le proiezioni a medio e **lungo termine**, in particolare nei settori fortemente dipendenti dall'energia prodotta da combustibili fossili

PRIORITA' ESMA 2022

TEMATICHE RELATIVE AI RISCHI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

- ❑ descrizione nelle note al bilancio **se e come i rischi climatici** sono stati presi in **considerazione** nella **determinazione** dei flussi di cassa, del tasso di sconto (“WACC”) e del tasso di crescita di lungo periodo per il calcolo del valore terminale.
- ❑ descrizione delle **ipotesi chiave** su cui la direzione aziendale ha basato le proprie proiezioni dei flussi di cassa, inclusa l’indicazione di come sono state incorporate le **spese necessarie per soddisfare la strategia di decarbonizzazione dell’emittente** e, ove applicabile, su come sono stati presi in considerazione i diversi scenari climatici per la stima dei flussi di cassa
- ❑ fornire descrizioni chiare delle ipotesi relative al clima formulate nella loro analisi di sensitività, in particolare se i **prezzi delle commodity siano considerati ipotesi chiave**
- ❑ **impegni climatici** come la riduzione delle emissioni carboniche possono dare origine a obblighi legali o impliciti ai sensi del paragrafo 10 dello IAS 37 (accantonamenti e passività potenziali)
- ❑ sottoscrizione di **contratti di acquisto** di energia (“Power Purchase Agreement”), nei quali si definisce in anticipo il prezzo per la **fornitura di energia verde**, che consentono alle imprese di raggiungere i propri obiettivi di riduzione di carbon footprint e/o di copertura contro la volatilità dei prezzi deve essere attentamente valutata ai fini del trattamento contabile e degli impatti finanziari, anche se stipulati mediante accordi a controllo congiunto o controllate.

INFORMATIVA DI SOSTENIBILITÀ – ELEMENTI ESSENZIALI

Introduzione alla sostenibilità

“Essere sostenibili significa anticipare e gestire **opportunità** e **rischi** di carattere **economico, sociale e ambientale** presenti e futuri ... Questo approccio si traduce in vantaggio competitivo e in capacità di **creare valore nel lungo periodo**” Fonte: DOW Jones Sustainability Index – the essence of value, RobecoSAM



Il concetto di Sostenibilità

E

Aspetti Ambientali



Valutazione degli **impatti di processi, prodotti e servizi** su **risorse naturali, aria, acqua, suolo, biodiversità e salute umana** e relativo **corretto utilizzo di tali risorse** e delle **sostanze chimiche** nei processi produttivi e nei prodotti finiti

S

Aspetti Sociali



Sicurezza e salute sul lavoro, condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori, diritti umani, partecipazione ed equità di genere, gestione sostenibile della supply chain, lavoro minorile, giusta remunerazione e condizioni di lavoro dignitose, ecc.

G

Aspetti di Governance



Regole e principi di **corporate governance** e **corporate behavior** per definire composizione dei Board, remunerazioni, **assetti proprietari**, sistemi di **financial reporting**, **pratiche etiche, tax transparency, anti-corruption, ecc.**

La sostenibilità come scelta strategica

Gli investitori comprendono sempre più che gli aspetti non finanziari di una performance aziendale possono avere effetti duraturi sul suo merito creditizio e sulla sua investibilità.

Alcune leve strategiche

Politiche creditizie restrittive verso imprese *'brown'* ed espansive verso imprese *'green'* -> **Difficoltà di ottenimento e aumento del costo** dei finanziamenti a favore di attività e progetti *'brown'*
Mercati dei capitali orientati a **politiche di investimento secondo criteri ESG** (aziende *'climate intensive'* percepite come a più alto rischio) -> **Minor attrattività dei titoli** di aziende che **non hanno in essere politiche di riduzione delle emissioni CO₂**

Sviluppo di **programmi di decarbonizzazione** delle aziende clienti -> **Opportunità di avvio di nuove partnership con i clienti** nelle attività di monitoraggio e riduzione delle emissioni di CO₂ **lungo la filiera**

Crescente attenzione e sensibilità da parte delle nuove generazioni rispetto ai temi della sostenibilità e in merito al profilo ESG delle aziende -> **Sviluppo di politiche di sostenibilità** per essere più attrattivi nei confronti delle nuove generazioni

Maggiore attenzione alla compliance in materia ESG non solo europea (es. Recovery Plan e PNRR) ma anche globale (es. US) -> **Opportunità di beneficiare di finanziamenti** erogati dagli Enti governativi sui temi legati alla sostenibilità

L'evoluzione regolamentare ESG

- ❑ Il tema ESG affonda le sue origini negli anni Novanta, quando nacque la Global Reporting Initiative (GRI) per sviluppare un quadro di reportistica sui comportamenti ambientali delle imprese.
- ❑ Le linee guida del giugno **2000**, che rappresentano un primo passo importante verso uno standard di rendicontazione della sostenibilità, definiscono un primo approccio alle tematiche ESG, che si è poi evoluto nel corso del decennio.
- ❑ La prima regolamentazione normativa è rappresentata dall'Accordo di Parigi del **2015** che ha definito i 17 SDGs. Primo accordo mondiale sul clima, per il contenimento dell'incremento medio della temperatura.
- ❑ Direttiva Europea 2014/95/UE anche Non financial reporting directive NFRD (recepita in Italia con il D.Lgs. 254/2016), in materia di obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario di imprese e gruppi di grandi dimensioni (EIPR) a partire dal **2018**.
- ❑ Marzo **2018** la Commissione Europea pubblica un Piano d'Azione per la finanza sostenibile in cui vengono delineate le strategie e le azioni da implementare al fine di attuare quanto fissato dall'Accordo di Parigi sul tema dei cambiamenti climatici, in particolare per orientare flussi finanziari verso investimenti sostenibili.
- ❑ Dicembre **2022** pubblicata la Direttiva **2022/1464** per quanto riguarda la rendicontazione della sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) che aggiorna la NFRD.

Il Decreto Legislativo 254/2016

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 che attua la Direttiva UE sulle Non-financial and diversity information prevede che gli Enti di Interesse Pubblico di grandi dimensioni (es. società quotate, banche, assicurazioni, ecc.) rendicontino specifiche informazioni di natura non finanziaria a partire dai bilanci relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2017.

Enti di Interesse Pubblico di 'grandi dimensioni:

- durante l'esercizio finanziario abbiano avuto, su base consolidata, un **numero di dipendenti superiore a 500**
- alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto uno stato patrimoniale **superiore a €20 mln o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a €40mln.**

Obbligo di redigere la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, in relazione ai seguenti temi:

- **Ambientali**
- **sociali**
- **attinenti al personale**
- **rispetto dei diritti umani**
- **lotta alla corruzione attiva e passiva.**

Tale Dichiarazione ha il medesimo perimetro del Bilancio Consolidato, ciò comporta la rendicontazione delle performance di tutte le società consolidate integralmente.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Il 16 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2022/1464 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD) che **modifica i requisiti di rendicontazione previsti nella Non-Financial Reporting Directive**.

Obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo uno **standard unico e obbligatorio a livello di UE**, sviluppato dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Società impattate e ambito di applicazione

- **Società già soggette alla Non-Financial Reporting Directive dal 1° gennaio 2024** (reporting 2025).
- Tutte le **imprese di grandi dimensioni** dal **1° gennaio 2025** (reporting 2026) che superano almeno due dei seguenti criteri:
 - 250 numero medio di dipendenti
 - 40 milioni di euro di ricavi netti
 - 20 milioni di euro di totale attivo.
- **PMI quotate**, ad eccezione delle c.d. 'microimprese' dal **1° gennaio 2026** (reporting 2027). Fino al 2028 possono decidere di non pubblicare il documento (dichiarando la motivazione)
- **Società con capogruppo extra-EU** che generano in EU fatturato maggiore di 150 milioni per 2 anni consecutivi (1° gennaio 2028)

Dal d.lgs. 254/2016 alla Corporate Sustainability Reporting Directive

Ambito	D.Lgs 254/2016	CSRD
Entrata in vigore	2017 (Report pubblicato nel 2018)	2024 (report pubblicati nel 2025) - Enti già soggetti alla direttiva 2014/95/EU 2025 (report pubblicati nel 2026) - Grandi imprese non soggette alla direttiva 2014/95/EU 2026 (report pubblicati nel 2027) - PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive. Fino al 2028 tali Organizzazioni possono esentarsi da tale obbligo, dichiarando la motivazione.
Perimetro soggettivo di applicazione	Enti di interesse pubblico (banche, assicurazioni, società quotate e che operano sul mercato dei capitali) di grandi dimensioni • > 500 dipendenti, • SP > 20 mln €, • fatturato netto > 40 mln €	Imprese di grandi dimensioni: • > 250 dipendenti, • SP > 20 mln €, • fatturato netto > 40 mln € La direttiva si applica anche a tutte le società quotate sui mercati regolamentati dall'UE, tranne le microimprese quotate; include anche le società extra-UE che sono quotate sui mercati regolamentati dell'UE e le filiali UE di società non UE.
Standard di rendicontazione	Standard o linee guida di rendicontazione di riferimento emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali	Standard europei obbligatori diversi a seconda delle dimensioni dell'impresa (Impresa di grandi dimensioni/PMI) ai fini di una maggiore comparabilità e completezza delle informazioni  EFRAG

Dal d.lgs. 254/2016 alla Corporate Sustainability Reporting Directive

Ambito	D.Lgs 254/2016	CSRD
Materialità	Informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell'attività nell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta, in base al principio di materialità	Principio della Doppia Rilevanza : Unione di Impact Materiality e Financial Materiality
Collocazione delle informazioni di sostenibilità	Le informazioni di sostenibilità possono essere inserite nella Relazione sulla Gestione o costituire una relazione distinta	Le informazioni di sostenibilità dovranno essere pubblicate all'interno di una sezione dedicata della Relazione sulla Gestione .
Assurance	Nessun obbligo previsto dalla Direttiva, ma introdotto dal DLgs 254	Obbligo di assurance delle informazioni sulla sostenibilità (limited assurance successivamente reasonable assurance se gli standard lo permetteranno)
Digitalizzazione	Nessun obbligo	Pubblicazione delle informazioni in un unico formato elettronico in conformità con il Regolamento ESEF

Standard europei obbligatori

Il 15 novembre 2022 il Sustainability reporting board dell'EFRAG ha approvato i primi 12 standard di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), quale risultato finale di un processo di sostanziale revisione degli exposure draft pubblicati nell'aprile 2022 e la cui consultazione pubblica si è chiusa l'8 agosto 2022.

Tali principi dovranno essere adottati dalla Commissione Europea tramite l'emanazione di atti delegati prevista entro giugno 2023, ad esito di un processo di consultazione con gli organismi dell'UE e gli Stati membri, cui seguirà un'ulteriore verifica da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo, di conseguenza la versione finale degli standard di rendicontazione potrebbe ancora subire ulteriori modifiche rispetto alla versione approvata il 15 novembre dall'EFRAG, anche di natura sostanziale.

Proposta Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD - COM(2022) 71 final)

Introduce l'obbligo di due diligence lungo la catena del valore ai fini della sostenibilità

Ambito di applicazione:

Imprese UE con più di 500 dipendenti e più di 150 milioni di fatturato netto. Imprese UE con più di 250 dipendenti e più di 40 milioni di fatturato netto, che operano in settori ad alto rischio di impatti negativi. Per le imprese non UE l'unico criterio considerato è il fatturato netto e seguono la stessa logica delle imprese UE.

Entrata in vigore attesa: Da disclosure su FY 2025